



Piano comunale del verde



Regolamento del verde

Luca Masotto dottore agronomo
Via Sant'Agata 7, 20863 Concorezzo (MB)
Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Milano n. 1212



Sommario

1 Perché un Regolamento del verde a Lodi Vecchio?	4
2 Norme generali.....	5
2.1 Ambiti di applicazione e finalità del Regolamento	5
2.2 Norme concorrenti	5
2.3 Beni tutelati.....	5
2.4 Funzioni dell'Amministrazione pubblica comunale	6
2.5 Divieti e autorizzazioni.....	6
2.5.1 Divieti	6
2.5.2 Autorizzazioni e denunce di taglio.....	6
2.5.3 Esenzione di autorizzazione	7
3 Norme inerenti gli abbattimenti	7
3.1 Casi in cui è consentito l'abbattimento	7
3.2 Abbattimenti in ambito pubblico.....	7
3.3 Abbattimenti in ambito privato.....	7
3.3.1 Come richiedere l'autorizzazione all'abbattimento	8
3.3.2 Chi può richiedere l'autorizzazione all'abbattimento	8
3.3.3 Rilascio o diniego dell'autorizzazione all'abbattimento	8
3.4 Opere di compensazione (obbligo di reimpianto)	8
3.4.1 Progetto di compensazione	8
3.4.2 Tutela delle opere di compensazione	8
3.4.3 Compensazione in aree diverse da quella dell'abbattimento	9
4 Norme inerenti le potature	9
4.1 L'importanza di una corretta potatura	9
4.2 Gli effetti negativi e i pericoli derivanti da una potatura drastica	9
4.3 Indicazioni di massima per una corretta potatura.....	10
4.4 Interventi di potatura obbligatori	10
4.5 Interventi di potatura vietati.....	10
4.6 Potature ammesse senza autorizzazione.....	10
4.7 Potature che richiedono autorizzazione.....	11
5 Protezione delle piante durante i lavori	11
5.1 Area di pertinenza delle alberature	11
5.2 Esecuzione di lavori nei pressi degli alberi.....	11
5.3 Aree di cantiere in prossimità di alberature.....	12
5.4 Scavi in prossimità di alberature.....	12
5.5 Pavimentazioni impermeabili in prossimità delle alberature	13
5.6 Danni arrecati ad alberature in seguito ai lavori.....	13
6 Indicazioni generali per nuovi progetti di spazi aperti.....	14
6.1 L'importanza del progetto degli spazi aperti.....	14
6.2 Riprogettazione di spazi aperti esistenti	14
6.3 Progettazione degli spazi aperti in caso di nuovi insediamenti privati	14
6.3.1 Indicazioni di carattere generale.....	14



6.3.2 Nuovi spazi verdi con superficie superiore a 600 m ²	15
6.3.3 Compensazione di eventuali piante preesistenti da abbattere.....	15
6.4 Progettazione degli spazi aperti in caso di nuove aree pubbliche	15
6.4.1 Parcheggi.....	16
6.4.2 Filari stradali	16
6.4.3 Parchi e aree verdi.....	16
6.5 Prescrizioni operative per le nuove messe a dimora.....	16
7 Adozione e sponsorizzazione del verde pubblico	17
7.1 Finalità	17
7.2 Soggetti interessati.....	17
7.3 Spazi adottabili o sponsorizzabili.....	17
7.4 Modalità.....	17
7.5 Accorgimenti particolari.....	18
8 Norme per l'uso del verde pubblico	18
9 Gestione dei fossi e controllo vegetazione stradale.....	19
10 Disposizioni per la salvaguardia fitopatologica.....	19
10.1 Generalità e ruolo dell'Amministrazione comunale	19
10.2 Prevenzione dei problemi fitosanitari	20
10.3 Limitazioni e precauzioni all'uso di prodotti fitosanitari	20
10.4 Indicazioni per il contenimento delle erbe infestanti in ambiente urbano	21
10.4.1 Indicazioni generali e di prevenzione.....	21
10.4.2 Mezzi tecnici utilizzabili	21
10.5 Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, acaricida o insetticida	22
10.6 Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano	22
11 Salvaguardia del verde rurale.....	22
12 Sanzioni.....	23
12.1 Sanzioni per danni agli alberi.....	23
12.2 Sanzioni per danni a formazioni vegetali in ambito rurale.....	23
12.3 Sanzioni per il danneggiamento di aree adibite a verde pubblico	23
12.4 Altre sanzioni	24
13 Allegati	25



1 Perché un Regolamento del verde a Lodi Vecchio?

Negli ultimi decenni, con la progressiva urbanizzazione del territorio italiano, è aumentata la presa di coscienza circa l'importanza e il ruolo che la vegetazione svolge in ambito urbano. Dalla regolazione del microclima locale all'adsorbimento di particelle inquinanti, dalla biodiversità alla mitigazione degli eventi meteorologici intensi, la presenza di aree verdi e di alberature nelle nostre città è un elemento imprescindibile per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini. Questo vale tanto per il verde pubblico quanto per il verde privato in quanto quest'ultimo riveste comunque una fondamentale valenza pubblica: un albero, ancorché su suolo privato, fornisce servizi ecosistemici e ambientali a favore della collettività e per questo è meritevole di tutela.

Allo stesso tempo, le scienze sulle quali si basa la gestione professionale del verde hanno fatto notevoli progressi, i più evidenti in arboricoltura. I costi di una corretta gestione del patrimonio verde – tanto pubblico quanto privato – sono paragonabili a quelli di una gestione fondata su pregiudizi e falsi miti che – con allarmante frequenza, si pensi alle capitozzature – distruggono valore deturpando il “bene paesaggio”, tutelato anche dalla Carta costituzionale. L'uso di tecniche sbagliate, quindi, non è giustificabile neanche sul lato economico tanto più che, nel medio-lungo periodo, alberi curati in modo adeguato richiedono interventi di manutenzione meno frequenti.

Un Regolamento del verde è quindi quanto mai importante anche in un contesto come quello della Città di Lodi Vecchio, ancora ricco di spazi aperti rurali. Anzi, proprio questi ultimi assumono notevole rilevanza: filari, fasce boscate e singoli soggetti arborei che emergono dal paesaggio pianiziale – sebbene esterni al perimetro del cosiddetto “verde urbano” – devono essere salvaguardati per il loro valore storico, paesaggistico e culturale.



2 Norme generali

2.1 Ambiti di applicazione e finalità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza fondamentale del patrimonio verde urbano quale elemento caratteristico del paesaggio e ne riconosce l'importanza ai fini ecologici, storici, culturali e ricreativi.

Il presente Regolamento ha la finalità di preservare e valorizzare il patrimonio verde esistente tanto pubblico quanto privato e di garantire razionali tecniche progettuali e gestionali.

Il Regolamento si applica alle seguenti aree a verde:

- parchi urbani e giardini destinate alla fruizione pubblica;
- viali alberati, ossia specie arboree o arbustive a corredo di strade carrabili, percorsi ciclabili o pedonali o di spazi verdi non fruibili (cigli e aiuole);
- verde a uso privato (es. aree verdi condominiali, aree verdi di edifici non aperti al pubblico);
- verde privato ad uso pubblico (aree a verde di scuole private, strutture ricettive, impianti sportivi ed aree ricreative).

Il presente Regolamento non si applica a:

- verde agricolo, ossia alle colture arboree e arbustive che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto e impianti di arboricoltura da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai e simili);
- boschi così come individuati dalla Legge forestale regionale.

Le prescrizioni del Regolamento sono valide sia per le aree esistenti sia per le aree di nuova realizzazione.

2.2 Norme concorrenti

Le prescrizioni del Regolamento sono valide, ove compatibili con i piani di gestione, anche all'interno delle aree ricadenti nei Parchi locali di interesse sovracomunale ricadenti nel territorio di Lodi Vecchio.

Inoltre, in particolare per quanto concerne le distanze di messa a dimora degli alberi rispetto ai confini di proprietà, si ricorda che trovano applicazione anche le norme del Codice Civile (artt. 892 e seguenti). La lettura del Codice va integrata tuttavia con quanto previsto dal presente Regolamento ove più restrittivo: si rimanda quindi al paragrafo 6.3.1 a pagina 14 che fornisce ulteriori indicazioni circa le distanze previste in caso di nuove messe a dimora.

2.3 Beni tutelati

Sono oggetto di tutela:

- tutte le alberature aventi circonferenza del tronco uguale o superiore a 50 cm; le misure della circonferenza sono rilevate a 130 cm da terra. Se l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è a un'altezza inferiore a 130 cm da terra, si dovrà misurare la circonferenza immediatamente sotto le ramificazioni;
- le specie arboree anche di dimensioni inferiori a quelle sopra riportate che sostituiscono alberi abbattuti con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di cui agli articoli 2.5.2 Autorizzazioni e 3.3 Abbattimenti in ambito privato;



- nel loro complesso e indipendentemente dalla circonferenza del tronco sia in ambito urbano che rurale le fasce alberate, i filari e le siepi e in genere le formazioni arboreo-arbustive lineari individuate graficamente negli elaborati del Piano di governo del territorio vigente;
- nelle aree identificate da vincolo ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., tutti i soggetti arborei e arbustivi, anche se non più in vegetazione.

2.4 Funzioni dell'Amministrazione pubblica comunale

L'Amministrazione Comunale e gli uffici competenti garantiscono una corretta gestione del patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo inserito in ambito urbano.

L'Amministrazione Comunale si impegna a conservare nelle migliori condizioni di pulizia e sicurezza tale patrimonio assicurandone la sua funzione estetica, paesaggistica e ricreativa.

Gli stessi impegni e responsabilità vengono riservati ai Concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

2.5 Divieti e autorizzazioni

2.5.1 Divieti

Nelle aree di applicazione del presente Regolamento è vietato:

- rimuovere, abbattere o danneggiare in qualsiasi modo (inclusi il fuoco, i prodotti chimici anche se non destinati alla cura del verde, il sale anche se antighiaccio, ecc.) i beni di cui all'art. 2.3 Beni tutelati;
- effettuare operazioni di manutenzione del verde difformi da quanto ammesso dal presente Regolamento;
- effettuare potature drastiche, scorrette o comunque dannose per l'architettura, la fisiologia e la stabilità degli alberi, ivi compresi gli interventi a carico degli apparati radicali;
- effettuare capitozzature, ceduzioni o sgamollature su soggetti che non siano già stati sottoposti a tali pratiche in modo regolare nel corso degli anni (es. *pollarding*);
- estirpare o danneggiare in qualsiasi modo siepi, formazioni arboree e arbustive oggetto di protezione del Regolamento.

2.5.2 Autorizzazioni e denunce di taglio

È necessario inoltrare una richiesta di autorizzazione agli Uffici comunali per:

- abbattimento o rimozione dei beni tutelati ai sensi dell'art. 2.3 Beni tutelati del presente Regolamento;
- esecuzione di lavori o interventi che possano in qualche modo danneggiare o limitare la vitalità dei beni tutelati, quali la rimozione di branche con diametro superiore ai 10 cm e le lavorazioni che comportino scavi o modifiche della permeabilità del terreno entro 3 metri dal fusto.

È necessario inoltre presentare denuncia di taglio per gli interventi di utilizzazione nei confronti di fasce alberate, filari e siepi.

Sia la denuncia di taglio sia la richiesta di autorizzazione devono essere presentate all'Amministrazione Comunale, mentre per l'acquisizione di pareri di competenza nel caso di beni vincolati è necessario rivolgersi agli Enti preposti.



2.5.3 Esenzione di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione non si rende necessaria qualora l'albero o gli alberi costituiscono pericolo immediato per persone o cose. In questi casi il proprietario dovrà comunicare le motivazioni d'urgenza agli Uffici competenti, documentandole in modo esauriente. In mancanza di queste si applica quanto previsto dal Regolamento, eventuali sanzioni incluse.

3 Norme inerenti gli abbattimenti

3.1 Casi in cui è consentito l'abbattimento

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento degli alberi e arbusti tutelati dal Regolamento. L'abbattimento deve essere sempre seguito da adeguati interventi di compensazione di cui all'articolo 3.4 Opere di compensazione (obbligo di reimpianto).

In condizioni normali è bene effettuare gli abbattimenti degli alberi al di fuori delle epoche di nidificazione dell'avifauna (di norma avviene tra marzo e luglio).

L'abbattimento può essere autorizzato nel caso in cui:

- la stabilità degli alberi è compromessa;
- gli alberi sono in conflitto con lavorazioni connesse alla realizzazione di opere di pubblica utilità (o di interesse pubblico) o di edilizia privata e non sia tecnicamente possibile procedere alla conservazione dei soggetti (ovvero nel caso in cui la conservazione sia tanto onerosa da superare il valore degli alberi stessi);
- lo sviluppo morfofisiologico è compromesso irrimediabilmente per cause naturali (senescenza o deperimento) o per effetto di precedenti e inappropriati interventi sulla pianta;
- sussistono cattive condizioni dello stato fitosanitario o situazioni patologiche disciplinate dalle vigenti norme di lotta obbligatoria e per cui è previsto l'abbattimento;
- gli alberi presentano uno sviluppo stentato o eccessivamente filato a causa di una eccessiva densità di impianto iniziale;
- si tratta di specie infestanti o indesiderate di cui all'Allegato C Specie di cui è vietata la messa a dimora e di cui occorre controllare la diffusione;
- gli abbattimenti rientrano in un progetto di riqualificazione del verde privato, documentato a firma di un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, ecc.) e venga presentato un esauriente progetto di compensazione.

3.2 Abbattimenti in ambito pubblico

Tutti gli abbattimenti di alberi in ambito pubblico dovranno essere effettuati da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha il compito di redigere un documento comprensivo di rilievi fotografici dello stato di fatto prima dell'abbattimento, rilievi planimetrici per la localizzazione del soggetto e di una descrizione dei principali motivi che giustificano l'abbattimento della pianta. Di tutto ciò si dovrà tenere traccia su supporto elettronico.

3.3 Abbattimenti in ambito privato

Per gli abbattimenti dei soggetti tutelati dal Regolamento è necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.



3.3.1 Come richiedere l'autorizzazione all'abbattimento

La richiesta di abbattimento deve essere recapitata in carta libera all'Amministrazione Comunale e deve indicare le ragioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di compensazione del soggetto arboreo abbattuto. Al documento dovrà essere allegata una planimetria vegetazionale dello stato di fatto dei luoghi con specifici riferimenti alle specie arboree e arbustive presenti e corredata da documentazione fotografica dei soggetti da sottoporre ad abbattimento.

Per gli alberi con diametro del fusto superiore ai 40 cm, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione redatta da un tecnico abilitato (es. dottore agronomo o dottore forestale) con competenze specifiche che illustri motivi e modalità di intervento.

3.3.2 Chi può richiedere l'autorizzazione all'abbattimento

La richiesta può essere inoltrata direttamente dal proprietario o dal comproprietario (con delega di tutti gli altri comproprietari) dell'area interessata e sulla quale insistono i soggetti da abbattere. Nel caso di abbattimenti di piante site in condomini con amministratore nominato, la richiesta deve essere inoltrata dall'amministratore condominiale.

3.3.3 Rilascio o diniego dell'autorizzazione all'abbattimento

Dalla data di richiesta di abbattimento il richiedente dovrà attendere il riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare la richiesta di abbattimento motivandone le ragioni. Il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale entro i 30 giorni è da intendersi come positivo (silenzio assenso).

3.4 Opere di compensazione (obbligo di reimpianto)

Al fine di conservare il patrimonio verde urbano ad ogni abbattimento autorizzato deve corrispondere un intervento di compensazione (messa a dimora di nuovi soggetti in sostituzione a quelli eliminati).

3.4.1 Progetto di compensazione

Ove le caratteristiche dell'intorno lo consentano, le opere di compensazione devono mirare all'armonizzazione paesaggistica dell'intervento, mettendo in comunicazione visiva e concettuale le nuove messe a dimora con i punti di riferimento paesaggistici (prevalentemente vegetali) presenti nelle vicinanze.

Negli interventi di compensazione devono essere specificate le specie, le dimensioni e le quantità delle piante in sostituzione. Le specie di sostituzione devono appartenere alla stessa classe di grandezza (dimensioni a maturità) di quelle da abbattere, fatta salva la possibilità di presentare un progetto di riqualificazione a firma di un tecnico abilitato (es. dottore agronomo) che dimostri l'equivalenza ecologica e ambientale di un assetto vegetazionale realizzato con piante di classe di grandezza inferiore (ma in numero superiore) rispetto a quelle abbattute.

3.4.2 Tutela delle opere di compensazione

Al fine di garantire l'effettiva compensazione, gli alberi di nuova messa a dimora non possono essere abbattuti o trapiantati se non con l'approvazione formale dell'Amministrazione Comunale anche se non hanno raggiunto le dimensioni per cui vale la tutela ai sensi del Regolamento.



La sostituzione comporta l'obbligo di garantire alle nuove piante un'adeguata gestione colturale, buono stato di conservazione ed eventuale sostituzione nei casi contemplati dal presente Regolamento. È facoltà dell'Amministrazione procedere a verifiche circa il buon esito delle opere di compensazione.

3.4.3 Compensazione in aree diverse da quella dell'abbattimento

Nel caso non fosse possibile l'intervento compensativo nella medesima area si può procedere:

- con la messa a dimora di nuovi alberi in aree differenti tanto pubbliche quanto private (verificando l'effettiva fattibilità, la disponibilità dei rispettivi proprietari e comunque dopo il rilascio delle autorizzazioni necessarie);
- con la monetizzazione equivalente al valore dell'albero da mettere a dimora a reintegro di quello abbattuto oltre alle spese di messa a dimora; in particolare il valore viene definito dal listino dei prezzi delle piante ornamentali utilizzato dal Comune nello stesso anno del rilascio di autorizzazione all'abbattimento o da listino di riferimento riconosciuto (per esempio, listino Assoverde).

4 Norme inerenti le potature

4.1 L'importanza di una corretta potatura

La potatura è uno degli interventi manutentivi di maggiore importanza in ambito urbano in quanto consente di conservare in condizioni di vigoria e salute il patrimonio arboreo e arbustivo. L'albero, infatti, grazie alla fotosintesi avvenuta nelle foglie, accumula sostanze organiche (principalmente carboidrati) inviate successivamente come nutrimento alle radici. Una potatura praticata in modo corretto si riflette in modo positivo sulla salute e stabilità di tutta la pianta, radici comprese.

Un albero che si sviluppa in condizioni ottimali, nel rispetto delle adeguate distanze da infrastrutture e da altri alberi, in buono stato fitosanitario non richiede particolari potature. Un albero che vive in condizioni sub-ottimali patisce maggiormente gli interventi di potatura. Da qui si deduce che la potatura è un intervento di carattere straordinario.

In linea di massima e in condizioni ordinarie, la potatura di un albero in pieno sviluppo (adulto) in buono stato di salute può interessare circa il 20-25% della biomassa fogliare. In fase giovanile (potatura di allevamento) può essere asportata una biomassa fogliare fino al 30%. Di norma, la rimozione del 10% dei rami interni alla chioma di un albero in piena fase di sviluppo è più che sufficiente per una corretta pratica di diradamento.

4.2 Gli effetti negativi e i pericoli derivanti da una potatura drastica

Nonostante sia sempre più alta l'attenzione riposta verso la tutela del verde in ambito urbano, sono ancora frequentemente adottate pratiche scorrette come la potatura drastica contraddistinta da tagli netti, di grandi dimensioni e spesso internodali, sovente per motivi più culturali che tecnici.

Un intervento di potatura scorretto comporta la diminuzione di solidità strutturale e di valore ornamentale. Una potatura scorretta arreca un danno irrimediabile all'albero, accorciandone il ciclo vitale e predisponendolo al cedimento di tutte le parti legnose. Una prima potatura sbagliata può risultare sufficiente a compromettere irrimediabilmente lo sviluppo



armonico della pianta, limitando la corretta espansione della chioma. Inoltre frequentemente in questi casi si procede alla ripetizione nel tempo delle potature con l'intenzione di ridurre il rischio di cedimento.

È quindi importante che gli interventi di potatura di rilevanza siano effettuati in presenza di un tecnico preparato a supervisione dei lavori che sia in grado di prefissare gli obiettivi e stabilire le corrette metodologie e tecniche da seguire.

4.3 Indicazioni di massima per una corretta potatura

Durante le operazioni di potatura bisogna evitare scortecciature e limitare la dimensione delle ferite.

I periodi per effettuare le pratiche di potatura possono variare a seconda delle finalità conseguite e delle condizioni fitosanitarie della pianta.

In linea generale, in condizioni ordinarie con la pianta in buono stato fitosanitario, interventi che interessano parti importanti della chioma non devono essere effettuati durante le fasi di emissione delle nuove foglie e di caduta foglie. Il periodo di intervento ottimale per le specie decidue è quello autunno-invernale; per le specie sempreverdi quello di riposo vegetativo (circa dalla seconda metà dicembre alla prima metà di febbraio e tra l'inizio di luglio e la prima metà di agosto); nei casi di parti non più vitali durante tutto l'anno.

È buona norma effettuare interventi di potatura e manutenzioni primaverili degli alberi al di fuori dei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio).

I residui di potatura devono essere immediatamente allontanati e smaltiti secondo la normativa di riferimento vigente.

4.4 Interventi di potatura obbligatori

I rami che si diffondono oltre la proprietà privata devono mantenere una quota almeno pari a 400 cm rispetto il sedime stradale o nel caso di marciapiedi almeno pari a 250 cm. In ogni caso i rami non devono intralciare la visibilità di cartelli stradali, semafori, ecc.

Nel caso di rami o radici di alberi o arbusti diffusi oltre i confini della proprietà si consiglia di salvaguardare la loro stabilità e di procedere con interventi di potatura solo in caso di reale e documentato pericolo nei confronti di cose o persone.

4.5 Interventi di potatura vietati

È vietata la capitozzatura delle piante.

È fatto divieto effettuare interventi di cimatura su conifere a portamento monopodiale ad esclusione delle siepi allevate in forma obbligata.

4.6 Potature ammesse senza autorizzazione

Le potature finalizzate al contenimento e all'alleggerimento della chioma sono consentite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale purché vengano effettuate a regola d'arte e nel rispetto della forma e sviluppo della chioma con attrezzi idonei e personale esperto. Nelle specie a compartimentalizzazione¹ debole (betulla, pioppo, salice, ecc.) il diametro di potatura massimo consentito per non arrecare gravi danni alla pianta è di 5 cm. Nelle specie a compartimentalizzazione forte (bagolaro, platano, carpino, ecc.) il diametro di potatura massimo può essere anche di 10 cm.

¹ Strategia di difesa che le piante mettono in atto per bloccare i patogeni all'interno di determinate aree dei tessuti legnosi.



4.7 Potature che richiedono autorizzazione

Le potature con diametri maggiori ai 10 cm sono soggette ad autorizzazione. È inoltre consigliabile l'intervento e la valutazione di un tecnico esperto.

Sono vietati interventi di potatura su alberi di competenza pubblica, fatta eccezione per quelli previsti da particolari accordi concordati e regolamentati con l'Amministrazione Comunale.

5 Protezione delle piante durante i lavori

5.1 Area di pertinenza delle alberature

Nel progetto di nuovi assetti vegetazionali si deve considerare l'area di pertinenza delle alberature, ossia l'area occupata dalla proiezione degli organi vegetali nel momento del loro massimo sviluppo. Questa tiene conto dello sviluppo dell'apparato aereo, di quello radicale e dell'altezza massima raggiunta a maturità. La conoscenza dell'area di pertinenza consente di prevedere lo sviluppo della chioma nelle vicinanze di strutture e manufatti e limitare errori che, durante la successiva fase di gestione ordinaria del patrimonio verde, comporterebbero frequenti interventi (costosi dal punto di vista finanziario e spesso scorretti dal punto di vista arboricolturale).

L'area di pertinenza per le varie tipologie di piante può essere identificata in linea di massima come segue:

- alberi di prima grandezza (es. platani, tigli, farnie) con altezza indicativa a maturità superiore ai 18 metri: 5 metri di raggio;
- alberi di seconda grandezza (es. aceri campestri, carpini) con altezza indicativa a maturità tra 12 e 18 metri: 3 metri di raggio;
- alberi di terza grandezza (es. salice da ceste, mirabolano) con altezza indicativa a maturità fino a 12 metri: 2 metri di raggio;
- alberi a portamento fastigiato (es. pioppo italico, carpino piramidale): 2 metri di raggio.

Le aree di pertinenza possono essere interessate da posa di pavimentazioni superficiali permeabili purché rimanga inalterato lo strato superficiale del terreno, non si arrechi danno alla pianta e non si superi il limite minimo di 2 m dalla base del tronco.

Distanze inferiori potranno essere autorizzate in casi eccezionali e non dovranno mai essere inferiori ad 1 m nel caso di specie arboree.

In ogni caso va riposta sempre molta attenzione all'apparato radicale. In funzione delle caratteristiche pedologiche (tessitura, struttura, porosità, profondità, fertilità del suolo) e genetiche della specie arborea le radici modulano lo sviluppo orizzontale arrivando anche a notevoli distanze. Le radici di alberi cresciuti in condizioni ottimali possono raggiungere distanze più estese rispetto alla proiezione della chioma. La corretta conoscenza delle dinamiche di sviluppo delle radici e della rizosfera può evitare danneggiamenti all'apparato radicale sia durante le fasi progettuali sia durante le operazioni di scavi, di lavori edili o stradali e di pratiche che alterino la struttura del suolo.

5.2 Esecuzione di lavori nei pressi degli alberi

In linea generale nelle aree di pertinenza delle alberature non è ammesso:

- lo spargimento di sostanze nocive per le piante (compresi prodotti erbicidi e fuoco);



- il ricarico di suolo soprattutto in prossimità del colletto;
- l'abbassamento della quota del piano campagna;
- la realizzazione di scavi o lavorazioni del terreno invasive;
- il passaggio di mezzi meccanici (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del verde);
- il compattamento del suolo;
- la posa di pavimentazioni impermeabili;
- tutte le operazioni che possono comportare un danno diretto agli alberi, apparato radicale compreso o il deterioramento dello stato vegetativo e di stabilità.

Nel caso in cui le disposizioni del presente Regolamento non fossero rispettate, l'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver verificato la situazione, prescrive le eventuali operazioni di ripristino dei luoghi e le sanzioni amministrative da addebitare all'impresa di cui all'articolo 12.1 Sanzioni per danni agli alberi.

5.3 Aree di cantiere in prossimità di alberature

Durante le fasi di cantiere che interessano le aree verdi deve essere prestata particolare attenzione ai soggetti arborei evitando danneggiamenti e interventi che possano inficiare negativamente la loro salute, crescita e stabilità.

Le aree di occupazione devono essere definite in fase progettuale e devono prevedere distanze e recinzioni sufficienti a garantire protezione delle chiome, dei tronchi e delle radici delle piante. Le aree di protezione si identificano normalmente con le aree di pertinenza delle alberature. Queste aree possono essere limitate a 300 cm per i soggetti arborei e 150 cm per le specie arbustive.

All'interno dell'area di protezione è vietato:

- posare pavimentazioni impermeabili (anche temporanee);
- smaltire acque sporche di lavaggio;
- spargere sostanze inquinanti al suolo (carburanti, leganti, lubrificanti, ecc.);
- compattare il terreno;
- infiggere le piante con chiodi;
- installare cavi elettrici tra i rami degli alberi;
- imbracare i tronchi;
- accatastare attrezzi alla base o contro le piante.

Inoltre va riposta particolare attenzione alla manipolazione di strumenti che generano fonti di calore e/o fuoco.

5.4 Scavi in prossimità di alberature

L'Amministrazione Comunale può consentire interventi (scavi, pose di pavimentazioni, ecc.) che interessano l'area di pertinenza delle alberature pubbliche previa presentazione da parte dell'esecutore di un progetto degli scavi indicante le modalità tecniche da adottare e/o garanzia della presenza di un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario per gli specifici rami di competenza) durante i lavori di scavo.

In ogni caso le operazioni di scavo devono arrecare il minor danno possibile alle radici e alla base del tronco al fine di non pregiudicare la stabilità meccanica dell'albero. Alcuni accorgimenti possono essere utili all'esecuzione delle operazioni di scavo, quali ad esempio:



- non arrecare ferite e non rimuove le radici portanti cercando di non danneggiarle in nessun modo e di identificare la loro posizione preventivamente;
- utilizzo di particolari attrezzature in prossimità delle radici delle piante (per esempio, scegliendo a seconda delle necessità spingitubo, soffiatori a pressione, escavatori a risucchio, ecc.);
- se la situazione lo dovesse richiedere effettuare scavi a mano.

Se la rimozione dell'apparato radicale fosse inevitabile ai fini dell'esecuzione dello scavo, l'Ufficio Comunale deve essere informato tempestivamente mediante comunicazione scritta. La rimozione deve essere effettuata con taglio netto con motosega o cesoie evitando inutili e dannosi strappi. Le superfici di taglio devono poi essere sottoposte a disinfezione con l'utilizzo di anticrittogamici autorizzati.

Qualora fossero interessate piante del genere *Platanus* si rimanda a quanto riportato dal D.M. 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo, e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*" e dal D.d.u.o. 22 gennaio 2014 n. 330 "Modalità di applicazione in Regione Lombardia del D.M. 29 febbraio 2012" e dalle norme tecniche emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

5.5 Pavimentazioni impermeabili in prossimità delle alberature

La posa di pavimentazioni impermeabili nelle vicinanze delle alberature e all'interno delle aree di pertinenza è ammesso solo nei casi di comprovata necessità.

Il materiale ottenuto dalle operazioni di scavo (esempio: calcestruzzo, asfalto, laterizi, ecc.) contenente ghiaia e/o pietre, quello contenente resti di superfici danneggiate, ecc., deve essere allontanato prima del rinterro della buca di scavo.

Ultimate le operazioni di scavo, il rinterro dello scavo deve essere eseguito avendo cura di:

- asportare il materiale non compatibile (inerti, ciottoli, ecc.);
- apportare eventualmente nuovo terreno di coltura per riportare la quota dell'aerea interessata all'altezza del piano campagna o dell'area circostante non manomessa;
- assicurare un adeguato assestamento e livellamento che perduri nel tempo anche dopo le operazioni di scavo.

5.6 Danni arrecati ad alberature in seguito ai lavori

Nei casi di danni arrecati ai soggetti arborei o arbustivi durante le fasi di cantiere (scavi o altri lavori), gli interventi di ripristino (trapianti di soggetti arborei, disinfezione ferite, potature e cure particolari alla pianta, alle aree verdi, ai tappeti erbosi, ecc.) devono essere effettuati a carico di chi ha causato il danno. In ogni caso, i danni provocati agli alberi comportano una sanzione amministrativa determinata secondo quanto previsto dall'articolo 12.1 Sanzioni per danni agli alberi.

Nel caso di aree verdi e di tappeti erbosi si deve ripristinare in maniera omogenea l'intera superficie a prato (zolle erbose, tappeto erboso in rotoli, ecc.) e tra gli oneri di ripristino sono compresi gli interventi manutentivi per l'arco di 12 mesi fino al completo attecchimento del verde ripristinato.



6 Indicazioni generali per nuovi progetti di spazi aperti

6.1 L'importanza del progetto degli spazi aperti

Nella progettazione di aree verdi – intesa anche come modifica di quelle esistenti – è necessario valutare attentamente le esigenze di spazio della pianta, sia dal punto di vista aereo dei rami e della chioma sia dal punto di vista terreno delle radici. Un insufficiente spazio riservato alla crescita di un albero può significare in molti casi aspettative di vita più brevi. Inoltre una valutazione sbagliata in termini di spazi può comportare la rinuncia dei benefici attesi dalla presenza dell'albero (risparmio energetico, mitigazione microclimatica, adsorbimento di inquinanti, ecc.) e creare problemi sia dal punto di vista economico, con un incremento, per esempio, delle spese per potature, sia dal punto di vista dei conflitti spaziali con strutture urbane e costruzioni.

Nella fase di scelta delle specie da mettere a dimora vanno considerati importanti fattori che influiscono sul futuro sviluppo della pianta e nella corretta realizzazione del progetto. Tra questi i più importanti sono:

- condizioni al contorno (clima, suolo, esposizione dell'area in cui si inserisce il nuovo individuo);
- spazio disponibile per la crescita della chioma e delle radici;
- destinazioni d'uso dell'area e funzioni della nuova alberatura all'interno del contesto in cui verrà inserita;
- caratteristiche specifiche del nuovo soggetto (dimensioni a maturità, forma e espansione massima dell'apparato radicale, rusticità della specie, suscettibilità nei confronti di malattie e parassiti, caratteristiche delle foglie, fioritura, caratteristiche dei frutti prodotti ed eventuale allergenicità e/o pericolosità in caso di ingestione, ecc.).

6.2 Riprogettazione di spazi aperti esistenti

I progetti che interessano aree verdi già esistenti e che evidenzino l'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente Regolamento per l'esigenza di adottare norme sovraordinate, per ragioni legate alla sicurezza pubblica o per una effettiva impraticabilità dovuta allo stato di fatto dei luoghi, devono prevedere azioni mirate a salvaguardare nel miglior modo possibile i soggetti arborei esistenti e garantire la permeabilità del suolo. Nel caso in cui il rispetto di suddette prescrizioni non fosse possibile, il progetto deve riportare in modo dettagliato le ragioni che rendono impraticabile la loro attuazione.

Il progetto è orientato verso il miglioramento dello stato presente e mira a seguire le disposizioni vincolanti attribuite in fase autorizzativa.

6.3 Progettazione degli spazi aperti in caso di nuovi insediamenti privati

Al fine di migliorare la qualità del verde residenziale – al quale è in ogni caso riconosciuta valenza pubblica –, in caso di realizzazione di nuovi insediamenti edilizi, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, si prescrive quanto segue.

6.3.1 Indicazioni di carattere generale

Il progetto delle aree verdi pertinenziali di tutti i nuovi interventi edilizi deve ricercare un rapporto spaziale e visivo tra il luogo oggetto dell'intervento e l'intorno (filari, allineamenti, ecc.).



La pratica edilizia dovrà quindi essere completata con una tavola di progetto del nuovo assetto vegetazionale in scala minima 1:200, corredata da relazione illustrativa.

La distanza delle specie arboree rispetto ai confini delle proprietà è funzione dello sviluppo aereo potenziale della chioma. Salvo diverse disposizioni comunicate dall'Ufficio comunale conseguenti a particolari condizioni di stato di fatto, le distanze minime dai confini verso proprietà private da rispettare in caso di nuovi impianti, sono quelle definite dalle aree di pertinenza di cui all'articolo 5.1 Area di pertinenza delle alberature.

6.3.2 Nuovi spazi verdi con superficie superiore a 600 m²

Il progetto edilizio che interessi un'area verde con una superficie superiore a 600 m² deve prevedere un documento redatto da un tecnico abilitato con adeguate competenze (dottore agronomo o dottore forestale) che, oltre alla rappresentazione planimetrica in scala minima 1:200, contenga le seguenti informazioni:

- inquadramento dell'area con le condizioni al contorno (esistenza corridoi ecologici, spazi aperti, aree agricole, ecc.) e valutazioni di carattere paesaggistico;
- stato di fatto dei luoghi prima degli interventi con particolare attenzione al soprassuolo arboreo comprensivo di documentazione fotografica;
- un elenco delle specie arboree e arbustive con le specifiche di dettaglio (in particolare l'ingombro a maturità);
- una descrizione dello stato di fatto inerente le condizioni del suolo di coltivazione, delle opere di impiantistica irrigua, le opere di arredo e di pavimentazione.
- descrizione della manutenzione ordinaria e straordinaria prevedibile con indicazione delle aree di accesso per i mezzi e i materiali;
- buone pratiche e gestione per la conservazione del verde esistente.

Il progetto deve essere presentato secondo le tempistiche e le prescrizioni fornite dall'Amministrazione Comunale la quale può decidere se le opere sono da realizzarsi prima dell'intervento edilizio.

6.3.3 Compensazione di eventuali piante preesistenti da abbattere

Nei casi in cui la realizzazione di un intervento edilizio comporti l'abbattimento di specie arboree preesistenti, si dovrà procedere alla compensazione all'interno dello stesso lotto o in altro terreno del Comune di Lodi Vecchio.

La compensazione avrà luogo anche nel caso di abbattimento di specie arboree indesiderate, esotiche o infestanti. In questo caso, la sostituzione avverrà con specie più adattabili al contesto di collocazione (specie autoctone, naturalizzate o storicizzate purché paesaggisticamente coerenti).

Il valore delle opere di compensazione sarà determinato secondo quanto previsto dall'Allegato A.

6.4 Progettazione degli spazi aperti in caso di nuove aree pubbliche

Ogni intervento pubblico con dotazione di verde – incluse aree realizzate a scapito oneri o aree private a uso pubblico – dovrà essere adeguatamente progettato con il supporto di figure professionali competenti.

I paragrafi che seguono forniscono alcune indicazioni di massima alle quali attenersi.



6.4.1 Parcheggi

La (ri)progettazione di parcheggi pubblici deve contemplare un'ideale presenza di alberi con chioma espansa, preferibilmente caducifoglia ed eventualmente la realizzazione di aiuole inerbite. Particolare attenzione deve essere riposta al corretto orientamento dei posti auto in funzione dei punti cardinali e alla posizione degli alberi per avere il migliore effetto di ombreggiamento. Analogamente deve essere valutato il sesto di impianto in funzione delle caratteristiche del sito e delle specie di prevista messa a dimora.

Per soddisfare il fabbisogno di ossigeno e acqua delle piante è necessario adottare soluzioni tecnologiche e di spazio adeguate, capaci di evitare condizioni di compattamento e ristagno idrico, anche per prevenire i fenomeni di sollevamento della pavimentazione.

6.4.2 Filari stradali

Per le alberature stradali e per i filari si consiglia l'impianto in aiuola continua, preferibilmente irrigata, pacciamata e tappezzata con arbusti a bassa manutenzione.

Nel caso fosse necessario l'utilizzo di aiuole singole, si dovrà avere cura di adottare scelte progettuali in grado di favorire l'espansione dell'apparato radicale e il soddisfacimento delle necessità idriche e di ossigeno (es. grigliati metallici, suoli strutturati, pavimentazioni filtranti, ecc.).

I filari stradali verranno considerati come elementi unitari e come tali saranno gestiti sia da un punto di vista progettuale che gestionale e manutentivo.

6.4.3 Parchi e aree verdi

Nella progettazione di nuovi parchi e aree verdi si deve riporre particolare attenzione alla scelta delle specie di nuova messa a dimora.

In particolare:

- si devono evitare specie infestanti (si veda anche l'Allegato C);
- sono da preferire le specie e le varietà aventi elevata rusticità e limitate spese di manutenzione, a prescindere dal costo del materiale vegetale di partenza;
- occorre valutare con attenzione le caratteristiche pedologiche e idrauliche del sito di messa a dimora e, se necessario, provvedere al loro miglioramento prima di procedere alla messa a dimora al fine di non vanificare l'impianto;
- è fondamentale valutare correttamente gli spazi a disposizione delle piante per il loro sviluppo, rispettando in particolare le seguenti distanze da pavimentazioni impermeabili:
 - 2 metri per le specie di prima e seconda grandezza (ossia con altezza a maturità superiore ai 12 metri);
 - 1,5 metri per le specie di terza grandezza (ossia con altezza a maturità inferiore ai 12 metri);
 - 1 metro per le specie a portamento fastigiato.

6.5 Prescrizioni operative per le nuove messe a dimora

Il periodo ideale per la messa a dimora di nuovi soggetti è la fase di riposo vegetativo, dopo la caduta delle foglie (autunno). In subordine, e accertandosi del completo soddisfacimento delle esigenze idriche, è possibile ricorrere alla messa a dimora primaverile.

La buca di piantagione deve avere profondità lievemente inferiore rispetto all'altezza della zolla in modo da avere la certezza di non interrare il colletto dell'albero. L'ampiezza della buca, al contrario, dovrà essere almeno doppia rispetto alla larghezza della zolla; le pareti



dovranno essere di sezione quadrangolare (evitare buche a sezione rotonda).

Al momento della messa a dimora è necessario:

- rimuovere ogni laccio o costrizione che può limitare il futuro sviluppo della pianta (incluse le reti metalliche o i teli di qualsivoglia materiale che proteggono la zolla della pianta);
- ispezionare l'apparato radicale eliminando eventuali radici strozzanti o spiralate.

La buca di piantagione dovrà essere riempita con la stessa terra rimossa durante il suo scavo per favorire la continuità strutturale e idraulica del terreno. Successivamente alla messa a dimora è bene procedere a un'irrigazione per favorire l'assestamento del terreno, riducendo la possibilità che si formino sacche di aria che possono provocare stress radicali.

7 Adozione e sponsorizzazione del verde pubblico

7.1 Finalità

Per favorire la partecipazione di privati nella gestione del verde, l'Amministrazione Comunale può affidare – previo accordo scritto e valutate conoscenze e competenze tecniche del richiedente – la gestione degli spazi di verde pubblico.

Resta inteso che l'uso pubblico delle aree deve essere mantenuto.

I soggetti affidatari possono impegnarsi per la realizzazione di opere di divulgazione e sensibilizzazione sul tema del verde urbano, progetti sociali connessi al verde (orto-terapia, giardino-terapia, ecc.), manutenzione ordinaria del verde.

7.2 Soggetti interessati

I soggetti che possono chiedere l'affidamento o la sponsorizzazione di spazi verdi pubblici sono:

- scuole o singole classi, previa presentazione di un progetto didattico;
- imprese pubbliche e private;
- singoli cittadini, gruppi di cittadini o condomini;
- associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato riconosciuti dal Comune;
- altri soggetti purché riconosciuti dal Comune.

7.3 Spazi adottabili o sponsorizzabili

Le aree verdi che possono essere affidate sono:

- le aiuole spartitraffico e di arredo urbano;
- le fioriere;
- gli spazi verdi abbandonati o di risulta, per i quali si decide di compiere opere di riqualificazione;
- i giardini comunali e parchi urbani.

7.4 Modalità

L'affidamento e la sponsorizzazione vengono regolati da apposite convenzioni, sottoscritte dalle parti, per ogni singolo caso. Le convenzioni definiranno in dettaglio caratteristiche, durata e modalità di revoca dell'affidamento o della sponsorizzazione.

Inoltre, si consideri che per:

- affidamento si intende la gestione a titolo gratuito di aree verdi (o servizi collegati) sotto



forma di volontariato;

- sponsorizzazione si intende la gestione o la realizzazione a titolo gratuito di aree verdi (o servizi collegati) in cambio dell'installazione di targhe pubblicitarie in numero, forma, dimensione e contenuti da concordare con l'Amministrazione comunale.

7.5 Accorgimenti particolari

Ogni nuova realizzazione dovrà essere progettata in modo coerente con il contesto paesaggistico di riferimento e con la destinazione dell'area.

8 Norme per l'uso del verde pubblico

Le norme seguenti mirano a migliorare la fruizione da parte dei cittadini del verde di proprietà pubblica.

Gli spazi quali parchi urbani ed extraurbani, i giardini, le aree gioco e le alberature stradali, sono destinati a usi di tipo sociale e ricreativo, allo studio e al riposo.

Per tali motivi, si applicano le seguenti disposizioni:

- l'accesso alle aree verdi è consentito durante tutto l'arco della giornata, salvo eventuali restrizioni che dovranno essere debitamente segnalate;
- è vietato arrecare danni di qualsiasi genere alla vegetazione presente, danneggiando alberi, aiuole e tappeti erbosi;
- è vietato mettere a dimora per iniziativa personale piante di qualsiasi tipo;
- è vietato utilizzare gli alberi come supporto a cartelli, striscioni, cavi elettrici o altro senza autorizzazione scritta del Comune. In ogni caso è vietato infliggere ferite o arrecare danni qualunque natura;
- è vietato raccogliere fiori, frutti, semi e radici di qualsiasi genere;
- è vietato rilasciare animali di qualsiasi specie;
- è vietato danneggiare nidi e tane e arrecare qualsiasi forma di disturbo alla fauna locale;
- è vietato accendere fuochi, campeggiare e pernottare;
- è vietato danneggiare, imbrattare o rimuovere strutture, impianti, attrezzature ed elementi di arredo urbano;
- l'impiego delle aree verdi per eventi, manifestazioni e concerti, è consentito previa richiesta formale scritta al Comune;
- l'accesso ai mezzi motorizzati è vietato, con l'eccezione dei seguenti casi, che comunque dovranno spostarsi a passo d'uomo:
 - mezzi di soccorso,
 - mezzi di vigilanza in servizio,
 - mezzi per il trasporto di persone con disabilità,
 - mezzi tecnici e/o di supporto allo svolgimento di lavori di manutenzione,
 - mezzi destinati al carico e scarico di merci, purché in possesso di apposita autorizzazione.

Al fine di non arrecare disturbo a chi transita nelle aree verdi pubbliche, il gioco e le attività sportive sono consentite entro le zone appositamente designate.



9 Gestione dei fossi e controllo vegetazione stradale

Ogni proprietario è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi, con lo scopo di garantire il regolare flusso delle acque. Tali operazioni devono essere eseguite nel rispetto delle norme di polizia idraulica locali e della legge regionale del 31 marzo 2008 n. 10 “Disposizioni per la tutela e conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”

È vietato l'utilizzo di fuoco o erbicidi per l'eliminazione della vegetazione spontanea lungo strade, capezzagne, scarpate, corsi d'acqua di qualsiasi tipo (per evitare contaminazioni), fasce di separazione fra terreni agrari e sotto gli impianti elettrici.

È vietato l'utilizzo di macchinari quali trinciaerba, trinciasarmenti e macchinari simili per la potatura di alberi e siepi. Le potature sono consentite se effettuate nel rispetto delle buone regole dell'arte.

La vegetazione può oltrepassare il confine di proprietà ad un'altezza non inferiore ai 4 m rispetto al suolo se aggettante su sedime stradale, e non inferiore ai 2,5 m rispetto al suolo se aggettante su marciapiedi. In nessun caso la presenza di vegetazione non deve essere di ostacolo alla leggibilità della segnaletica stradale e alla funzionalità dell'illuminazione pubblica.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario è tenuto a provvedere alla rimozione nel minor tempo possibile.

Il proprietario, i cui alberi o arbusti con il loro apparato radicale costituiscono fonte di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, o recano danno alla proprietà pubblica, è tenuto alla rimozione degli stessi. Al proprietario spetta risarcire il Comune delle spese sostenute per il ripristino del manto stradale, dei sottoservizi eventualmente danneggiati, oltre che i danni eventualmente inferti a cose o persone dovute al corrugamento delle pavimentazioni.

L'inadempienza delle prescrizioni riportate comporta, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti locali, l'applicazione di una sanzione amministrativa. Nel caso di mancato svolgimento delle operazioni di manutenzione sopra descritte, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori necessari ad una ditta specializzata, addebitando le spese agli inadempienti.

10 Disposizioni per la salvaguardia fitopatologica

10.1 Generalità e ruolo dell'Amministrazione comunale

È fatto obbligo di adottare le strategie necessarie al contenimento della diffusione di patogeni, parassiti e specie infestanti.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia che dispone le informazioni sulle normative in materia fitosanitaria, indicando altresì le specie interessate e le idonee pratiche di gestione da intraprendere in caso di comprovata necessità.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre il compito di informare la cittadinanza circa le disposizioni riguardanti la normativa sulle modalità di informazione, segnalazione preventiva,



avviso alla popolazione e di procedura di notifica dei trattamenti fitosanitari. In caso di importanti problemi fitopatologici all'interno del territorio comunale sarà premura dell'Amministrazione Comunale intervenire direttamente e/o comunicare alla cittadinanza le pratiche di gestione e intervento. In questi casi l'Amministrazione comunale ha la possibilità di avvalersi della collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia. Da tenere in considerazione le prescrizioni di lotta obbligatoria contro patogeni e parassiti, comprese eventuali restrizioni al trasporto e all'eventuale riutilizzo di scarti/sottoprodotti della potatura.

Il Sindaco, al fine di contenere la diffusione della malattia, può avvalersi delle funzioni attribuitegli dalla legge per adottare urgenti provvedimenti in materia fitosanitaria e indicare le specifiche pratiche gestionali e di intervento da adottare.

10.2 Prevenzione dei problemi fitosanitari

La lotta a parassiti, infestanti e patogeni è consentita adottando in via prioritaria tecniche di lotta biologica o integrata, come suggerito dal Piano di azione nazionale, anche mediante l'impiego di prodotti fitosanitari, a bassa o nulla tossicità per l'uomo e gli animali. L'utilizzo di tali sostanze comunque deve essere il più possibile prevenuto, impiegando mezzi meccanici e applicando misure preventive quali:

- scelta di specie e varietà ben adattate al contesto ambientale;
- impiego di soggetti sani per le nuove messe a dimora;
- adeguate preparazioni e sistemazioni dei terreni, per evitare fenomeni di ristagno idrico;
- adeguate cure e irrigazioni per favorire il completo attecchimento dei soggetti di nuovo impianto;
- predisposizione di adeguate protezioni ai soggetti di recente impianto, quali gli appositi *shelter* per le piantine forestali e i cannicciati per la protezione del fusto per le piante di dimensione giardinistica;
- corretta e regolare manutenzione dei tappeti erbosi e delle aiuole, per evitare la diffusione di erbe infestanti.

Questi principi, in accordo con l'art. 1 del DLgs 14 agosto 2012, hanno lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei trattamenti, preservare la biodiversità e la salute della popolazione.

10.3 Limitazioni e precauzioni all'uso di prodotti fitosanitari

L'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario è subordinato:

- al rispetto della legislazione vigente (d.l. 14 agosto 2012 n. 150, d.m. 22 gennaio 2014, D.g.r. n. X/3233 del 6 marzo 2015 modificata dalla D.g.r. X/4900 del 7 marzo 2016);
- alla diagnosi da parte di un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario o agrotecnico per i rispettivi ambiti di competenza);
- alla prescrizione del prodotto da parte di un Consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari individuato ai sensi del D.g.r. n. X/3233 del 6/3/2015 e del D.g.r. X/4900 del 7/3/2016.

Il punto A.2.2 del decreto 22 gennaio 2014 indica che deve essere promossa da parte degli utilizzatori un'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari,

L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti, è prevista nei seguenti casi:



- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.
- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dai Regolamenti di igiene locali, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Salute.

Qualora venissero impiegati prodotti fitosanitari in ambiente urbano, ai sensi DM 22 gennaio 2014, punto A.5.6, si rende obbligatorio avvisare la popolazione predisponendo appositi cartelli indicanti:

- la data prevista per il trattamento;
- la sostanza attiva utilizzata;
- la durata del divieto di accesso all'area (minimo 48 ore per le aree sensibili). Non è in ogni caso ammesso l'uso di prodotti fitosanitari con tempi di rientro superiore alle 48 ore.

Il punto A.5.6 e seguenti del decreto 22 gennaio 2014, in ambiente urbano, prevede l'individuazione:

- a) delle aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) delle aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

10.4 Indicazioni per il contenimento delle erbe infestanti in ambiente urbano

10.4.1 Indicazioni generali e di prevenzione

In ambito urbano la vegetazione infestante comporta danni di tipo estetico, strutturale (sollevamento dell'asfalto, danneggiamento dei muri) e in taluni casi alla salute della popolazione (sensibilità nei confronti di specie da parte dei soggetti allergici).

Il contenimento delle infestanti mediante l'utilizzo di erbicidi di sintesi, in accordo con quanto riportato nel D.M. del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", art. A.5.6.1, è vietato nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e deve essere sostituito con metodi alternativi.

I cittadini proprietari di giardini e spazi verdi, possono contribuire curando la manutenzione del verde di loro proprietà, evitando la formazione e la diffusione dei semi delle infestanti. Le semplici scerbature, sia manuali che effettuate con decespugliatore o trimmer, effettuate lungo il perimetro esterno delle proprietà, aiutano inoltre a mantenere il decoro della proprietà stessa e della città.

Mantenere i tappeti erbosi in salute, con sfalci frequenti, corrette concimazioni e irrigazioni, limita la crescita di specie indesiderate.

Impiegare metodi di pacciamatura nelle aiuole e nei luoghi dove la crescita di erbe non è necessaria o desiderata evita interventi di diserbo.

10.4.2 Mezzi tecnici utilizzabili

Con particolare riferimento agli spazi pubblici, oltre all'utilizzo di mezzi meccanici, è da valutare l'impiego di trattamenti termici quali pirodiserbo, vapore e schiumogeni che, per inciso, consentono l'immediata fruizione degli spazi stessi. Da considerare, inoltre, l'uso di



acido pelargonico, un erbicida di origine vegetale.

È necessario in ogni caso prestare la massima attenzione affinché i prodotti utilizzati non vengano riversati nei corsi d'acqua.

10.5 Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, acaricida o insetticida

Con l'art A.5.6.2 il d. m. 22 gennaio 2014 fissa i limiti e le condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, acaricida o insetticida. Anche in questo caso si ribadisce la necessità di adottare tecniche di lotta biologica o integrata (anche di tipo preventivo) e di utilizzare prodotti a basso rischio o autorizzati per l'agricoltura biologica nel rispetto delle indicazioni riportate nel Reg. CE 1272/2008.

Al fine di preservare le specie di insetti impollinatori, è vietata l'irrorazione di prodotti acaricidi o insetticidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.

A tal proposito, si ricorda che anche le fasce inerbite lungo i margini stradali possono essere fiorite ed essere elementi importanti per il mantenimento, oltre che della biodiversità urbana, delle suddette specie: per tale motivo è necessario applicare la massima cautela nei trattamenti ed evitare fenomeni di deriva.

10.6 Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano

Ai sensi del Decreto n. 11247 dell'8/11/2016, il Comune di Lodi Vecchio ricade nella zona focolaio del cancro colorato del platano.

Per tale motivo, sull'intero territorio comunale, dovrà essere applicato quanto disposto ai sensi dell'art. 6 del D.M. 29/02/2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*".

11 Salvaguardia del verde rurale

La presenza di alberi e arbusti ha da sempre caratterizzato l'ambiente rurale lombardo, basti pensare alle formazioni di filari lungo i corsi d'acqua o i confini delle superfici agricole. In passato questi ambienti rivestivano una funzione cruciale all'interno dell'economia locale con la fornitura di frutti e legname. Ai giorni nostri, la loro importanza economica si è ridotta notevolmente ma si è accentuata la loro valenza ecologica e paesaggistica. In particolare, il verde rurale svolge compiti di assoluto rilievo quali:

- la creazione di corridoi e reti ecologiche che tutelano e valorizzano la biodiversità offrendo rifugio e vere proprie vie di comunicazione alla fauna locale;
- la conservazione dell'identità e memoria storica del luogo;
- la protezione delle colture, creando efficaci barriere frangivento e ospitando fauna utile alla lotta di parassiti e patogeni;
- la fitodepurazione delle acque di scolo degli appezzamenti di terreno coltivati, mitigando o evitando i fenomeni di eutrofizzazione;
- il consolidamento delle scarpate e delle rive dei corsi d'acqua, prevenendo fenomeni di erosione.

Per questo motivo, gli elementi di verde rurale caratterizzanti il paesaggio devono essere salvaguardati e la loro gestione è subordinata alla presentazione di una denuncia di taglio di cui all'articolo 2.5.2 Autorizzazioni e denunce di taglio. Le formazioni vegetazionali tutelate ai fini del presente Regolamento sono quelle individuate graficamente negli elaborati del



Piano di governo del territorio vigente.

12 Sanzioni

Ogni inosservanza o violazione delle norme elencate nel Regolamento, quando il fatto non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali, viene punita con sanzione amministrativa.

Le sanzioni amministrative di cui sopra, sono comminate indipendentemente da altri eventuali oneri di qualsiasi natura, spettanti al responsabile della violazione.

12.1 Sanzioni per danni agli alberi

La sanzione per il danneggiamento di singoli alberi è calcolata sulla base del valore del soggetto arboreo determinato tramite l'applicazione del cosiddetto metodo svizzero modificato di cui all'Allegato A. Al valore dell'albero sarà applicata una percentuale corrispondente alla percentuale di apparato radicale (es. asportato da lavori), fusto (ferite) o chioma danneggiata (es. per potature errate o per ferite da contatto).

L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di richiedere al contravventore di risarcire il danno arboreo arrecato mediante l'acquisto e la messa a dimora di nuovi alberi all'interno del territorio comunale, anche in località diverse da quella ove è stato riscontrato il danneggiamento.

Qualora il danneggiamento riguardi più dell'80% delle piante disposte all'interno di un filare (o formazione lineare equivalente), l'Amministrazione comunale ha facoltà di determinare il danno subito considerando il valore di tutte le piante costituenti il filare.

12.2 Sanzioni per danni a formazioni vegetali in ambito rurale

Il danneggiamento di fasce alberate, siepi e filari protetti ai sensi del presente Regolamento, comporta, da parte del contravventore, l'obbligo di reimpianto della formazione danneggiata su indicazione del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza danneggiate. In caso di danni a singoli alberi di particolare interesse paesaggistico è facoltà dell'Amministrazione di determinare una sanzione aggiuntiva sulla base del metodo estimativo di cui all'Allegato A.

12.3 Sanzioni per il danneggiamento di aree adibite a verde pubblico

A esclusione dei danni perpetrati nei confronti di alberi per i quali valgono le indicazioni di cui al capitolo 12.1 Sanzioni per danni agli alberi, per il danneggiamento delle aree verdi pubbliche, arredi compresi, è previsto il risarcimento completo delle opere di ripristino. L'entità di tale risarcimento viene determinata in base al listino prezzi adottato dal Comune e gli oneri spettanti al trasgressore dovranno essere versati direttamente all'Amministrazione comunale, maggiorati di un importo pari al 15% per spese generali.

Fra gli oneri di ripristino si considerano anche le operazioni di irrigazione e manutenzione per 12 mesi, sino al completo attecchimento del verde di nuovo impianto.

Inoltre, qualora il danneggiamento sia a carico di una superficie delimitata da cordoni o da recinzione e riguardi oltre il 75% della stessa, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere il ripristino dell'intera area.

I lavori verranno eseguiti dalle ditte appaltatrici designate dal Comune a meno che l'autore del danno dimostri di avere capacità tecniche adeguate per provvedere direttamente, sotto la



supervisione di un direttore dei lavori designato dal Comune. I costi della direzione dei lavori saranno a carico dell'autore del danno.

12.4 Altre sanzioni

Nel caso in cui non si richieda la prevista autorizzazione prima di procedere alle opere per cui è necessaria, fatto salvo l'obbligo di provvedere comunque alla richiesta di autorizzazione in sanatoria, è prevista una sanzione amministrativa pari al valore maggiore tra euro 500 (rivalutabile annualmente secondo l'indice dei prezzi Istat-FOI) e il valore dell'albero determinato secondo il metodo estimativo descritto nell'Allegato A.

Nel caso in cui non si provveda all'adempimento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni è prevista una sanzione amministrativa pari a euro 250, rivalutabile annualmente secondo l'indice dei prezzi Istat-FOI. Viene fatto salvo l'obbligo di provvedere comunque alla richiesta di autorizzazione in sanatoria.

Altre infrazioni al Regolamento non compendiate nei paragrafi precedenti sono soggette a sanzione amministrativa pari euro 200.



13 Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del Regolamento:

- Allegato A. Metodo svizzero modificato
- Allegato B. Specie ammesse e consigliate
- Allegato C. Specie di cui è vietata la messa a dimora e di cui occorre controllare la diffusione
- Allegato D. Glossario



Allegato A. Metodo svizzero modificato

Un tempo, in una società prevalentemente agricola, il valore economico di un albero era legato ai prodotti ottenibili da questo, quali frutti, legname ecc.

Nel caso di un albero posto in ambiente urbano, la funzione produttiva cessa di esistere e subentrano funzioni paesaggistiche, estetiche, funzionali e di conservazione della memoria storica del luogo che dovranno essere stimate con metodi differenti.

Sono stati quindi messi a punto metodi di stima parametrici, di semplice applicazione, che attribuiscono un punteggio a diverse caratteristiche della pianta al fine di determinarne il valore monetario.

Il principale fra i metodi parametrici, è il cosiddetto metodo svizzero, basato sull'utilizzo di quattro indici:

- indice estetico e dello stato sanitario: il valore di questo indice varia fra 1 e 10, in funzione della rilevanza estetico-funzionale, della posizione rispetto a eventuali altre piante e delle condizioni fitosanitarie;
- indice di posizione: varia fra 2 e 10 passando da zone rurali a quelle urbane; rappresenta infatti il rapporto fra domanda e offerta del verde, sia in termini economici che di valore ecologico;
- indice di dimensione: il valore di questo indice viene assegnato in base alla circonferenza del fusto a 1 m di altezza dal suolo, secondo quanto riportato in apposite tabelle;
- indice secondo la specie e la varietà, o prezzo base: è pari a un decimo del prezzo di vendita di un soggetto vivaistico con il tronco di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie (altezza 150-175 cm per le conifere). Il prezzo si ricava da listini rappresentativi della zona o dal listino Assoverde (ultima edizione disponibile).

Dalla moltiplicazione di questi indici si otterrà il valore della pianta al quale andranno sommati i costi di impianto e ripristino (abbattimento ed eliminazione della ceppaia, spese per i lavori di preparazione del terreno, spese per il ripristino delle opere di arredo urbano e spese per la fornitura del nuovo soggetto).

Il metodo svizzero, può essere impiegato anche per calcolare il risarcimento spettante in caso di danno parziale: per far ciò è sufficiente moltiplicare il valore dell'albero per coefficienti di riduzione per danni a radici, chioma e tronco, sommando infine le eventuali spese di ripristino.

Il valore della pianta viene quindi calcolato risolvendo la seguente equazione:

$$V = I_e \times I_p \times I_d \times P_u + S$$

Dove

V= Valore

I_e= Indice estetico e dello stato sanitario

I_p= Indice di posizione

I_d= Indice di dimensione

P_u= Indice secondo la specie e la varietà o prezzo base

S= spese di impianto, ripristino ecc...

Per poter agevolmente calcolare gli indici I_e, I_p, I_d, sono sotto riportate le apposite tabelle di calcolo.

L'indice P_u (prezzo base) non è riportato, in quanto deve essere dedotto dai listini dei



vivaisti della zona, ed è suscettibile di variazioni nel tempo.

Indice estetico e dello stato sanitario

Stato sanitario, vegetativo e posizione dell'albero	Indice
Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare	10
Pianta sana, vigorosa, in filare	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo	8
Pianta sana, di media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, di media vigoria, in filare	6
Pianta sana, di media vigoria, in gruppo	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	3
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o in filare	2
Pianta senza vigore, ammalata	0,5
Pianta con scarsissimo valore	0,1

Indice di posizione

Indice di posizione	Indice
Centro città	10
Media periferia	8
Periferia	6
Parchi esterni	4
Zone rurali	2

Indice di dimensione

Circonferenza in cm	Indice	Circonferenza in cm	Indice	Circonferenza in cm	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	Ecc.	Ecc.



Allegato B. Specie ammesse e consigliate

Sono ammesse e consigliate le specie autoctone o tradizionali, indicate nella lista sottostante. In ogni caso è opportuno scegliere di mettere a dimora specie che si integrino con il paesaggio agricolo lombardo, evitando sempreverdi, specie esotiche o tipiche dell'area mediterranea.

Specie arboree	Specie arbustive
<i>Acer campestre</i>	<i>Amelanchier ovalis</i>
<i>Acer platanoides</i>	<i>Berberis vulgaris</i>
<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Cytisus scoparius</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Cornus mas</i>
<i>Carpinus betulus</i>	<i>Cornus sanguinea</i>
<i>Castanea sativa</i>	<i>Coronilla emerus</i>
<i>Celtis australis</i>	<i>Corylus avellana</i>
<i>Fraxinus angustifolia</i>	<i>Cotinus coggygria</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Crataegus monogyna</i>
<i>Fraxinus ornus</i>	<i>Crataegus oxyacantha</i>
<i>Juglans regia</i>	<i>Euonymus europaeus</i>
<i>Morus alba, Morus nigra</i>	<i>Ficus carica</i>
<i>Ostrya carpinifolia</i>	<i>Frangola alnus</i>
<i>Populus alba</i>	<i>Hedera helix</i>
<i>Populus canescens</i>	<i>Hyppophae rhamnoides</i>
<i>Populus nigra</i>	<i>Ilex aquifolium</i>
<i>Populus nigra</i> 'Italica'	<i>Juniperus communis</i>
<i>Populus tremula</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>
<i>Prunus avium</i>	<i>Lonicera caprifolium e L. xylosteum</i>
<i>Prunus padus</i>	<i>Malus sylvestris</i>
<i>Quercus cerris</i>	<i>Pyrus pyraeaster</i>
<i>Quercus petraea</i>	<i>Prunus padus</i>
<i>Quercus pubescens</i>	<i>Prunus spinosa</i>
<i>Quercus robur</i>	<i>Rhamnus catharticus</i>
<i>Salix alba</i>	<i>Rosa canina</i>
<i>Sorbus aria, Sorbus torminalis</i>	<i>Salix caprea</i>
<i>Taxus baccata</i>	<i>Salix cinerea</i>
<i>Tilia cordata</i>	<i>Salix eleagnos</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>	<i>Salix fragilis</i>
<i>Ulmus minor</i>	<i>Salix triandra</i>
	<i>Salix viminalis</i>
	<i>Sambucus nigra</i>
	<i>Spartium junceum</i>
	<i>Viburnum lantana</i>
	<i>Viburnum opulus</i>

Nel caso delle siepi poste in zona agricola, è obbligatorio mantenere e se possibile aumentare la composizione botanica. Durante le operazioni di manutenzione è opportuno favorire lo sviluppo delle specie autoctone o tradizionali di cui sopra.

In campo giardinistico è ammesso l'uso di varietà di derivazione florovivaistica purché



compatibili paesaggisticamente con il contesto di inserimento. Sono in ogni caso da evitare le piante arboree sempreverdi.



Allegato C. Specie di cui è vietata la messa a dimora e di cui occorre controllare la diffusione

È vietato mettere a dimora nuovi soggetti arborei e arbustivi che rientrino tra le specie elencate nella “lista nera” di Regione Lombardia.

Si riporta, quindi, la lista di cui alla Deliberazione Giunta Regione Lombardia VIII/7736 del 24 luglio 2008 (ex Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10), *Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*.

Delle seguenti specie occorre inoltre contenere la diffusione.

Nome scientifico	Nome volgare
<i>Acer negundo</i>	Acero americano, Negundo
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto, Albero del paradiso
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Ambrosia con foglie di artemisia
<i>Amorpha fruticosa</i>	Amorfa cespugliosa, Indaco bastardo
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Artemisia dei fratelli Verlot
<i>Bidens frondosa</i>	Bidente foglioso
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleja di David
<i>Elodea</i>	Peste d'acqua
<i>Helianthus tuberosus</i>	Girasole del Canada, Topinambur
<i>Humulus japonicus</i>	Luppolo giapponese
<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoglio giapponese
<i>Ludwigia grandiflora</i>	Ludwigia a grandi fiori
<i>Nelumbo nucifera</i>	Fior di loto
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero
<i>Prunus serotina</i>	Ciliegio tardivo, Ciliegio americano
<i>Pueraria lobata</i>	Pueraria irsuta
<i>Quercus rubra</i>	Quercia rossa
<i>Fallopia Adanson sect. Reynoutria Houtt.</i>	Poligono giapponese
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia, Gaggia
<i>Sicyos angulatus</i>	Sicios angoloso
<i>Solidago canadensis</i>	Verga d'oro del Canada
<i>Solidago gigantea</i>	Verga d'oro maggiore



Allegato D. Glossario

Alloctono: individuo di origine estranea ad un contesto ambientale di riferimento.

Architettura dell'albero: modello di sviluppo spaziale caratteristico dell'individuo.

Asfissia radicale: carenza di ossigeno nel terreno circostante l'apparato radicale.

Attecchimento: affermazione di una pianta a seguito di trapianto.

Autoctono: individuo originario del contesto ambientale di riferimento, o appartenente a una specie introdotta in tempi antichi ed ormai perfettamente integrata.

Capitozzatura: operazione che consiste nel tagliare il fusto di un albero a una certa altezza da terra.

Cura colturale: pratica o insieme di pratiche, agronomiche e forestali, volte a raggiungere l'obiettivo (o gli obiettivi) prefissato sia in termini qualitativi che quantitativi.

Diserbo: operazione fisica o chimica finalizzata all'eliminazione delle erbe infestanti.

Fascia tampone boscata: fascia di vegetazione arborea o arbustiva che separa un corpo idrico superficiale da una fonte di inquinamento.

Fase di attecchimento: periodo compreso tra la messa a dimora di una pianta ed il completo attecchimento.

Filare: insieme di piante, arboree e/o arbustive, disposte lungo una linea.

Frangivento: barriera vegetale posta a dimora per contrastare l'azione del vento.

Fusto: porzione epigea di un albero, corrispondente al suo asse principale di accrescimento, che si estende dal colletto fino all'apice vegetativo o, in alcune latifoglie, fino al punto in cui si forma una biforcazione che determina l'impalcatura della chioma.

Impalcatura: punto da cui si biforcano le branche principali della chioma.

Pacciamatura: copertura del terreno, effettuata con materiali diversi, di origine vegetale o artificiale, allo scopo ostacolare la vegetazione infestante.

Potatura: combinazione di interventi cesori finalizzati ad influenzare la struttura architettonica della pianta.

Quiescenza: sospensione o attenuazione delle attività vitali di una pianta.

Ristagno idrico: eccesso d'acqua nel suolo che limita gli scambi gassosi a livello radicale, portando ad asfissia radicale.

Sgamollo, sgamollatura: simile alla capitozzatura, ma non interferisce con l'altezza della pianta. Vengono infatti rimosse le grosse branche laterali.

Shelter: manicotto in vari materiali, di differenti forme e dimensioni, utilizzato per la protezione individuale dei soggetti giovani posti a dimora nei primi anni di vita.

Siepe: formazione vegetale lineare composta da piante arboree ed arbustive.

Servizio Fitosanitario Regionale: Il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) è un servizio tecnico di Regione Lombardia che assicura l'applicazione, sul territorio regionale, delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di protezione delle piante e prevenzione dei rischi fitosanitari.

Tutore: elemento utilizzato per il sostegno dei soggetti giovani e di recente trapianto.